



COMUNE DI UCRIA

98060 CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PARCO AVVENTURA INCLUSIVO CON ANNESSO CENTRO DIREZIONALE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI E RICREATIVI.

PREMESSO CHE:

- all’interno della Pineta comunale di Ucria è stato realizzato un parco avventura, con percorsi aerei in grado di collegare gli alberi della pineta secondo diversi livelli di difficoltà ed impegno da parte degli utenti. Tali percorsi sono costituiti da tronchi oscillanti, ponti tibetani, tirolesi, passerelle, pendoli, tunnel, reti di arrampicata ed altri giochi di vario impegno e difficoltà;
- è intendimento del Comune di Ucria affidare in concessione la suddetta area (allegato I.1 art. 2, comma 1 lett. c) ed art. 3, comma 1 lett. c) e f) del DLgs. 36/2023), ai sensi degli artt. 182 e ss. D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- sono stati realizzati n. 3 percorsi di varia difficoltà:
 - ✓ **PERCORSO BAMBINI**
Il percorso bambini è riservato ai piccoli di altezza superiore a 110 cm, età circa 7/12 anni, ed è vietato ai più grandi. È la copia dei percorsi per adulti ma realizzato in modo da essere più semplice da superare. Le pedane sono poste ad altezza m. 1.50/1,80 circa da terra. Viene posto in zona accessibile da terra, per dar modo ai genitori o agli istruttori di sorvegliare i piccoli utenti. Un percorso bambini classico è di facile percorrenza e tale da permettere di farlo in circa 25/30 minuti.
 - ✓ **PERCORSO VERDE**
Il percorso per ragazzi-adulti di altezza minima 130 cm. è tra i m.3 ei m.4 da terra. Si tratta del primo percorso, che i fruitori devono affrontare prima di quello blu. È un percorso che inizia a stimolare l’adrenalina in modo non eccessivo. Questo percorso è fattibile da tutti, e mette l’utente in condizioni di capire se sia capace o meno di proseguire in quelli più impegnativi.
 - ✓ **PERCORSO BLU**
Il percorso per ragazzi-adulti di altezza minima 140 cm è ad un’altezza max di m. 5,00 da terra. È un percorso di media difficoltà con ateliers più impegnativi di quelli del percorso verde. A questo percorso, come gli altri successivi, si accede solamente se l’istruttore abbia verificato che l’utente presenta i requisiti per poterlo superare. Ogni percorso è composto da una serie di ateliers ciascuno composto da due piattaforme di legno poste in quota sugli alberi, e di un cavo di acciaio che parte da un albero e arriva a quello successivo, che costituisce la “linea di vita”. In base al tipo di ateliers ci sono altri cavi più piccoli, materiali lignei, corde ecc. che lo compongono.
- all’interno del parco è stato poi realizzato un piccolo centro direzionale, interamente in legno, per informare gli utenti sia sui percorsi e le attrattive del parco, sia sul raggiungimento delle aree destinate alla sosta dei veicoli. Detto centro direzionale è dotato di una reception e spazio per gli addetti alla gestione struttura in aggiunta ad un piccolo servizio attrezzato anche per i diversamente abili;
- il parco urbano, delimitato su più fronti dalla pubblica viabilità, si estende per una superficie di circa 5 ettari; la viabilità all’interno del parco è costituita da un percorso carrabile con pavimentazione in cemento stampato che lo attraversa da nord a sud, in abbinamento ad una rete secondaria di sentieri in terra battuta che portano alle aree attrezzate variamente dislocate. L’intera area presenta un sottobosco

nel complesso privo di specie vegetali infestanti o arbusti di dimensioni significative, complice la costante manutenzione cui viene sottoposto il parco con cadenza almeno annuale;

- nelle vicinanze del parco si trova la Banca Vivente del Germoplasma vegetale, diretta dal Parco dei Nebrodi e che costituisce un'importante attrazione turistica, visitata annualmente soprattutto da scolaresche del territorio;
- il comune di Ucria costituisce il primo punto d'incontro di tre importanti vie di transito: la strada statale 116 (Capo d'Orlando – Randazzo), la provinciale 136 (S. Piero Patti – Ucria) ed infine la Provinciale 139 passante da Sinagra e costituente la strada più breve ed agevole per raggiungere la costa tirrenica. Il parco urbano di contrada Pirato ricade nel territorio comunale di Ucria (ME), a ridosso dell'impianto sportivo comunale, a nord-est dal centro abitato e in posizione sopraelevata rispetto al resto del paese ma comunque facilmente raggiungibile dalla SS 116 percorrendo per circa 1.1 km la circonvallazione comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA RENDE NOTO

Che in esecuzione della determina n° 541 R.G. del 16/09/2026, è indetta una manifestazione di interesse per l'individuazione del contraente/i esterno/i da invitare alla successiva fase di affidamento del servizio di gestione del Parco Avventura.

ART. 1 - FINALITÀ

La concessione del Parco Avventura è finalizzata alla promozione dello sviluppo socio – economico del territorio e alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività all'aria aperta, realizzabili a impatto zero, e fruibili a basso costo, per la valorizzazione del patrimonio naturale comunale, attraverso la fruizione sostenibile. Il Concessionario deve quindi proporsi e lavorare con le seguenti finalità.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la concessione riguarda un'area, per la quale è prevista la possibilità al concessionario di prevedere una attività economica unitaria e complessiva. Anche se esiste la possibilità di prevedere diverse attività nella stessa area, l'amministrazione ha ritenuto evitare interferenze tra vari concessionari.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici, di cui all'Art. 65 del D.lgs. n. 36/2023, che abbiano almeno i seguenti requisiti generali e di capacità tecnica:

- A. operatori economici, sia in forma singola che raggruppata, iscritti alla Camera di Commercio per attività compatibili con quelle oggetto del presente avviso, con almeno codice Ateco n. 93.21 (parchi di divertimento e parchi tematici);
- B. operatori economici in possesso di tutti i requisiti riportati nelle norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2, che definiscono i requisiti di sicurezza per il controllo e manutenzione oltre alle competenze delle figure che operano all'interno del percorso acrobatico per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso di tali attrezzature;
- C. che siano in situazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- D. che siano in possesso di tutti i requisiti di cui al Dlgs. 81/08 (appendice XXI corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota).

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - STIMA VALORE CONCESSIONE – IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo della concessione (art. 179 D.lgs. 36/2023) posto a base di gara ammonta a **€. 500,00**, oltre IVA se dovuta, per ciascun anno di gestione, maggiorato della quota di rialzo percentuale offerto in sede di gara.

L'importo dell'affidamento, determinato dall'offerta, sarà corrisposto dall'affidatario per la fruizione della struttura oggetto della presente procedura, mediante versamenti annuali, di cui il primo alla sottoscrizione del contratto ed i successivi entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dall'inizio delle ulteriori annualità.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. e del D.L. n.187/2010 convertito dalla legge n.217/2010, il concessionario è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

La concessione ha durata di **3 anni** consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione (+ **opzione di proroga 2 anni** – art. 120, comma 10, d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.). Si considera “anno di attività” il periodo di 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

Con l'atto di concessione del servizio, il concessionario acquista il diritto all'esercizio della concessione e alla gestione del servizio e nel contempo il dovere di organizzare e far funzionare il servizio assunto autorganizzandosi, sottostando ai controlli della pubblica amministrazione e delle autorità competenti. Con la concessione il Comune trasferisce al concessionario anche le prerogative della pubblica amministrazione in materia di gestione del servizio e riscossione delle somme dovute dagli utenti.

Il periodo contrattuale previsto consente al concessionario di garantire delle economie di scala che dovrebbero riflettersi positivamente sulle tariffe agli utenti e sull'organizzazione e qualità del servizio. Nello stesso tempo il Comune, con la salvaguardia prevista dalla verifica al termine di un primo eventuale periodo di tre anni, si riserva la facoltà di prolungare la concessione qualora il servizio svolto sia sempre stato puntuale, impegnando così il concessionario ad una gestione regolare ed efficiente per essere confermato.

Il concessionario dovrà tenere costanti rapporti con l'amministrazione comunale e con le autorità competenti per una migliore gestione del servizio e delle criticità che possono emergere nel tempo.

In ogni caso, qualora allo scadere del contratto si renda necessario proseguire le attività fino al completamento delle procedure per la selezione di un nuovo concessionario, il concessionario è obbligato a proseguire l'erogazione del servizio alle medesime condizioni del contratto in essere.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i. il contratto può essere prorogato limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 5 - RISCHIO D'IMPRESA

Il gestore del servizio assume su di sé, in virtù della sottoscrizione del contratto di concessione, sia il “rischio di disponibilità” ossia il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti, che il “rischio di domanda” ossia il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.

Per quanto sopra il gestore deve essere consapevole che non potrà in nessun modo rivalersi sull'Amministrazione comunale.

ART. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, TERMINI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

Non sono considerate valide le istanze presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente avviso.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione relativa al presente avviso, deve essere trasmessa esclusivamente mediante pec a ufficiolavoripubblici.ucria@pec.it, riportando nell'oggetto *istanza per affidamento concessione parco avventura*.

IL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE È FISSATO PER LE ORE 10 DEL GIORNO 30/10/2026, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ.

Scaduto il termine di presentazione non sarà più possibile inviare la documentazione e l'operatore economico non potrà più partecipare alla procedura di selezione. Della data e dell'ora fa fede l'orario di ricezione della pec.

Nella BUSTA - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (redatta secondo l'Allegato A) – accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità o di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
2. Copia dello statuto o dell'atto costitutivo (solo nel caso di Associazioni);
3. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Presidente/legale rappresentante.

Si precisa che la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare (vedi allegato A).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore con firma digitale ai sensi del D.L.gs 82/2005 dai soggetti sopra indicati.

La manifestazione di interesse è una indagine di mercato, non vincolante per l'amministrazione comunale, finalizzata a reperire sul mercato gli operatori da invitare alla successiva fase di affidamento.

In funzione delle proposte pervenute l'Ente perfezionerà l'affidamento tramite procedura su MEPA.

ART. 7 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà garantire e proprie cure e spese, il controllo e la vigilanza sugli accessi, l'utilizzo del parco stesso e delle sue attrezzature e pertinenze da parte dei fruitori, gli interventi richiesti per il mantenimento funzionale degli impianti, l'uso in sicurezza degli allestimenti e delle attrezzature e strutture e il loro costante controllo. La gestione dovrà essere svolta direttamente dall'affidatario con i propri mezzi e la propria struttura tecnico-operativa, con personale qualificato, nel rispetto della vigente normativa in materia. Il concessionario sarà l'unico responsabile nei confronti dell'Ente nell'ambito della gestione e del funzionamento del parco avventura.

Il concessionario è tenuto in particolare a:

- prevedere uno sconto del 50% sui biglietti di ingresso per i residenti nel comune di Ucria;
- Garantire l'apertura del parco secondo un calendario stabilito dall'amministrazione comunale;

Mese	Giorni apertura al pubblico	Orario
Gennaio	Solo eventuali iniziative gestore	
Febbraio	Solo eventuali iniziative gestore	
Marzo	Solo Eventuali Iniziative gestore	
Aprile	Venerdì, Sabato, Domenica e Festivi	10:00-17:00
Maggio	Venerdì, Sabato, Domenica e Festivi	10:00-17:00
Giugno	Venerdì, Sabato, Domenica e Festivi	10:00-17:00
Luglio	Da Martedì a Domenica e Festivi	09:00-20:00
Agosto	Da Martedì a Domenica e Festivi	09:00-20:00
Settembre	Da Martedì a Domenica e Festivi	09:00-20:00
Ottobre	Sabato, Domenica e Festivi	09:00-16:00
Novembre	Solo Eventuali Iniziative Gestore	
Dicembre	Solo Eventuali Iniziative Gestore	

- Sostenere tutte le spese per le attività di gestione del parco avventura e delle sue pertinenze, comprese quelle relative all'impiego di personale qualificato o specializzato, di consulenti per le verifiche e i collaudi e quant'altro necessario per l'utilizzo dell'area che sarà data in consegna;
- Sostenere le spese necessarie per la fornitura delle dotazioni di protezione individuale (DPI) e quelle relative alla manutenzione degli stessi o alla loro sostituzione;
- Assicurare i controlli e l'ispezione dei DPI, sia del personale che degli utenti, in base alla normativa vigente in materia;
- Redigere il piano di sicurezza e di emergenza che contenga almeno le seguenti informazioni:
 - ✓ nomi dei soccorritori e relativa documentazione di formazione
 - ✓ disegni che indicano i percorsi, gli accessi e le uscite di emergenza;
 - ✓ procedure per l'evacuazione di persone che hanno subito lesioni su uno dei percorsi.
- Tenere un registro contenente le schede gestionali quotidiane (inclusi i guasti osservati durante le ispezioni, nonché gli eventi concernenti la sicurezza). Le schede quotidiane dovranno essere conservate per 3 anni;
- Produrre schede informative sugli incidenti;
- Corrispondere il canone annuo;
- Assolvere tutti gli adempimenti amministrativi preordinati all'avvio delle attività di gestione;
- Assolvere tutti gli adempimenti di legge legati allo svolgimento in sicurezza delle attività fruibili del parco avventura, ivi comprese le verifiche tecniche e i collaudi periodici a carico delle strutture. L'ispezione e i collaudi periodici dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa, ad opera di tecnici abilitati, la relativa documentazione dovrà essere consegnata in copia all'ente;
- Garantire i controlli periodici degli alberi, al fine di mantenere il necessario grado di sicurezza dell'intera struttura, da effettuare mediante specifiche perizie redatte a cura di professionisti abilitati e iscritti all'ordine professionale di competenza. Tali controlli dovranno essere estesi alle altre piante che ricadono nell'area che sarà presa in consegna dal gestore, comunicando tempestivamente all'Ente la presenza di eventuali piante pericolanti e da rimuovere; copia delle perizie fitostatiche dovrà essere consegnata al Comune di Ucria;
- Garantire tutti gli interventi per mantenere in efficienza funzionale le strutture del parco e l'intera area presa in consegna dal gestore, gli interventi di manutenzione e di ripristino dovranno interessare anche la staccatura di delimitazione dell'area, nonché la segnaletica e la tabellonistica;
- Assicurare la custodia, la cura e la conservazione della struttura in condizioni di decoro ed efficienza, attuando a proprie spese la pulizia costante dell'intera area presa in consegna e degli spazi esterni funzionalmente a servizio del parco, provvedendo allo smaltimento dei rifiuti come previsto per legge e dal regolamento del Comune di Ucria,
- acquisire eventuali autorizzazioni e permessi;
- procedere alla stipula delle assicurazioni previste dalla vigente normativa;
- Assicurare la sicurezza dei fruitori del parco, adottando tutte le misure e i dispositivi necessari per prevenire incidenti;

- Rispettare l'ambiente e le norme igienico-sanitarie;
- Collaborare con l'amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi e iniziative speciali;
- Presentare annualmente un piano di gestione e un rendiconto economico;
- sostenere le spese per tutte le utenze (luce, elettricità, acqua e quant'altro necessario) relative alla gestione dell'impianto, nonché volturare a proprie spese i contratti in essere con l'obbligo di assumere direttamente l'intestazione dei contratti di fornitura e/o di utenza per tutta la durata della concessione;
- Assicurare il corretto uso degli impianti sportivi ed in particolare dei percorsi del Parco Avventura da parte degli utilizzatori, impartendo a questi adeguate istruzioni per il sicuro utilizzo di ogni attrezzatura, con il controllo quotidiano dell'efficienza delle piattaforme e dei percorsi;
- Riconsegnare in buono stato manutentivo e funzionale, allo scadere del contratto, l'area presa in consegna dal gestore.

ART. 9 – ONERI A CARICO DELL'ENTE

Il Comune di Ucria si impegna:

- a consegnare al concessionario la struttura e tutte le attrezzature e materiali in dotazione, secondo un verbale di consegna che sarà redatto in contraddittorio tra le parti,
- collaborare e supportare, previo accordo tra le parti, le azioni promozionali che saranno intraprese dal concessionario e ad attivare autonome iniziative finalizzate a valorizzare la valenza ambientale del contesto in cui ricade il parco;
- a sostenere, anche attraverso l'adesione a specifici bandi di finanziamento, progetti di investimento a carico del parco avventura, proposti dal gestore e finalizzati all'adeguamento e miglioramento funzionale della struttura, a diversificare l'offerta turistica e ad accrescere il grado di fruibilità del parco nel suo insieme. Tali progetti, ancorché ritenuti indispensabili dal concessionario per dette finalità o per il mantenimento funzionale della struttura, vanno preventivamente autorizzati dall'Ente.

ART. 10 – PROVENTI E TARIFFE

Il concessionario, quale compenso dei servizi di cui al presente avviso, potrà introitare i proventi derivanti da:

- Attività di incoming turistico, comprensivo del servizio di prenotazione;
- Attività ludico-ricreative;
- Attività organizzative, didattiche, di animazione sociale, culturale, ecc.;
- Vendita materiale commerciale, previa autorizzazione dell'Ente e previa acquisizione dei permessi come per legge;
- Somministrazione bevande e alimenti (previo nulla osta del Comune).

Sono tassativamente vietate le seguenti attività:

1. vendita di bevande alcoliche
2. attività moleste o inquinanti;
3. attività commerciali diverse da quella di vendita materiale e/o somministrazioni alimenti e bevande;
4. installazione e/o gestione, nei locali e nell'area assegnata, di giochi elettronici e non con vincite in denaro o altro.

ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLO

L'amministrazione comunale esercita la vigilanza e il controllo sulla gestione del parco, verificando il rispetto del presente avviso e del contratto di concessione.

ART. 12 – SANZIONI / PENALITA'

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente avviso e dal contratto di concessione, l'amministrazione comunale può applicare sanzioni, fino alla revoca della concessione.

Per le eventuali inadempienze, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale quantificata in € 100,00. In caso di recidiva la penale sarà raddoppiata.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, nei confronti della quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della medesima.

E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso il committente potrà avviare le procedure previste dall'art. 190 del D.Lgs n.36/2023 per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

In caso di persistente inadempienza il committente si riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici del committente, che ne darà comunicazione, anche tramite pec, al concessionario, il quale dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il committente esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati.

Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione prestata.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di gravi inadempienze, debitamente accertate e contestate, il Comune avrà facoltà, previo avviso scritto, di sostituirsi anche indirettamente al concessionario, in tutto od in parte, nell'esercizio della gestione, con diritto di rivalersi dei maggiori oneri derivanti.

Nel caso in cui il concessionario intenda risolvere egli stesso il contratto anzitempo dovrà provvedere a comunicare il proprio intendimento all'Amministrazione comunale tramite PEC, almeno sei mesi prima della data dallo stesso fissata per la cessazione, motivando la disdetta e garantendo il servizio fino alla fine della stagione.

ART. 13 – SUBAPPALTO

È fatto divieto all'affidatario di subappaltare la gestione dell'area oggetto del presente avviso, pena la risoluzione del contratto.

Il concessionario ha facoltà di subconcedere i soli servizi accessori, previa autorizzazione del Comune.

ART. 14 – AVVALIMENTO

Stante la peculiarità del servizio di gestione oggetto di appalto non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto, pena la sua risoluzione.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso dovessero verificarsi più di tre gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali del Comune, ovvero un grave danno all'immagine del Comune, si procederà alla risoluzione del contratto.

La mancata effettuazione del pagamento del canone per un periodo superiore ai mesi 3 (tre) dalla scadenza del dovuto pagamento, comporterà l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto in danno del concessionario inadempiente.

ART. 17 – MIGLIORAMENTI APPORTATI DAL CONCESSIONARIO

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni ai beni affidati in gestione, alle attrezzature e, in genere, a tutto quanto costituisce oggetto del presente contratto, salvo in presenza di specifica autorizzazione da parte del concedente.

In caso di lavori non autorizzati, è fatto obbligo all'affidatario di ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

È facoltà del concessionario proporre, in aggiunta a quanto offerto in sede di gara, eventuali acquisti e/o migliorie per un più corretto e funzionale uso della struttura oggetto della concessione. Nessuna variante, addizione, miglioramento, comunque, potranno essere fatti senza preventiva approvazione da parte del Comune, anche qualora non comportino nessun onere per l'amministrazione comunale.

Qualora nel periodo di durata della concessione il concessionario realizzi nuove opere formalmente autorizzate dal concedente in via preventiva, al termine del periodo di gestione gli sarà corrisposto da parte del concedente o del concessionario subentrante il valore patrimoniale di tali opere determinato con riferimento alla data di cessazione della concessione ovvero da parte di altro concessionario che ne dovesse assumere la gestione. In caso di controversia nella determinazione del corrispettivo, la controversia sarà risolta con le modalità previste dal presente atto.

Qualora abbia luogo la risoluzione del rapporto da parte del Comune prima dello spirare del termine pattuito e le addizioni ed i miglioramenti di cui al presente articolo non siano rimovibili, il Comune corrisponderà al concessionario un rimborso, da determinarsi in funzione del mancato godimento dei beni. Il rimborso di cui al presente articolo viene determinato in funzione del mancato godimento in misura corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa ed il valore delle stesse al tempo della risoluzione, tenendo conto degli anni ancora mancanti alla scadenza della concessione, secondo la seguente formula: $\text{indennità} = \text{minor spesa (c.s. determinata)} * (3/\dots - \text{anni di effettiva durata della concessione}) / 3/\dots$

ART. 18 – CAUZIONE E SPESE

Non è prevista nessuna garanzia provvisoria.

La cauzione per il rispetto delle norme contrattuali e per il corretto utilizzo degli impianti è fissata nell'importo di € 3.000,00 che potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da parte di istituti bancari o compagnie assicuratrici autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Comune potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione a ristoro dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali nonché dai danni causati alle strutture dall'aggiudicatario od a terzi per negligenza del medesimo.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la convenzione regolante il servizio in oggetto sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 19 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI E OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi. Il concessionario garantisce, solleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

Il Concessionario dovrà provvedere obbligatoriamente prima della aggiudicazione definitiva alla stipula:

- ✓ Di polizza assicurativa di responsabilità civile per la responsabilità derivante dalla conduzione degli impianti e la gestione complessiva dei medesimi con massimale di almeno € 2.000.000 (Euro duemilioni/00);
- ✓ Di polizza assicurativa a copertura dei danni e/o sinistri verso prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore ad € 2.000.000 (Euro duemilioni/00).

ART. 20 – ULTERIORI INDICAZIONI

Il Comune di Ucria si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per motivate ragioni di pubblico interesse di sospendere o revocare la procedura, di non procedere all'affidamento della concessione senza che le imprese concorrenti abbiano nulla a pretendere.

L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa. La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all'acquisizione della suddetta documentazione.

La stipulazione del contratto è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla Legge n.266/02, all'art.3, comma 8, del D.Lgs. 494/96, e all'art.11 del D.Lgs.n.36/2023.

Il RUP è il Geom. Vinciullo Gianfranco (0941664021).

ART. 21- TUTELA DELLA PRIVACY

In ottemperanza al D.Lgs.196/2003 e s.m.i, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e successiva stipula del contratto.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti interessati” ex Legge 241/1990 e s.m.i., che potrebbero comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Ente di accertamento dei requisiti tecnici dichiarati in gara o comunque previsti dalla legge.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è completamente esclusa la competenza arbitrale e sarà competente in via esclusiva il foro di Patti (ME).

Ucria 17/09/2026

Il RUP

f.to Geom. Gianfranco Vinciullo

Allegati

- A. Modello istanza di partecipazione
- B. Allegati tecnici